



Prot. 0000061/U del 9 gennaio 2022

**Agli alunni e ai genitori**  
**p.c. al personale Docente**  
**al personale Ata**  
**agli assistenti specialistici**  
**Al sito web**

**OGGETTO:** nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Di seguito le indicazioni di carattere applicativo per la gestione dei casi in funzione dello status vaccinale.

### **Con un caso positivo**

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; i pasti potranno essere consumati soltanto se è possibile mantenere una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura

sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

### **Con due casi positivi**

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

La circolare interministeriale (M.I. e Minsalute n. 11 dell'8 gennaio 2022) ricorda che l'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente *“per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”*.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto di seguito previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio:

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (es. che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

### **Con tre casi positivi**

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli

allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio (cfr supra)

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio (cfr supra)

### Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

### Ulteriori precisazioni

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:
- *“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”* (si veda la Circolare del Ministero della Salute 60136- 30/12/2021)
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale.
- Gli alunni contatti stretti fuori dalla scuola e posti in quarantena dal MMG/PLS rientrano in presenza con il referto di negatività al test rapido o molecolare con attestazione di fine quarantena del MMG/PLS, fino a quel momento gli alunni interessati seguono in DDI
- Per i contatti stretti fuori dalla scuola è prevista la Dad solo se positivi al test antigenico o molecolare, per cui le richieste di proseguire le lezioni in Dad, laddove l'attività in presenza prosegue (fino a due casi) dovranno essere corredate dal certificato di quarantena del MMG/PLS
- Il primo giorno di rientro in presenza vengono a scuola tutti gli alunni ad eccezione di quelli positivi che sono in isolamento o in quarantena disposta dal medico (per costoro è prevista la dad su esibizione del certificato di quarantena rilasciato dal MMG/PLS)
- Gli alunni positivi in isolamento solo se asintomatici e su loro richiesta se maggiorenne o su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale se minorenni, potranno continuare a seguire le lezioni in Dad

#### Comunicazioni operative inerenti i controlli sull'idoneità vaccinale per l'autosorveglianza degli alunni

Visto l'obbligo degli studenti di dimostrare l'idoneità vaccinale ai fini dell'applicazione delle nuove misure dell'auto-sorveglianza introdotte dal DL 1/2022, nelle more di nuove eventuali comunicazioni e disposizioni da parte della Asl, in coerenza con il principio della responsabilità individuale dell'alunno maggiorenne o dell'esercente la responsabilità genitoriale di quello minorenni, le SS.LL. provvederanno per quanto di propria competenza e responsabilità a mettere la scuola nelle condizioni di esercitare il dovuto controllo delle condizioni di conformità per l'applicazione delle nuove misure di gestione dei casi di positività in classe, così come introdotte dal DL 1/2022. Pertanto, nel momento in cui risultassero due alunni positivi in classe, laddove è previsto che gli alunni vaccinati/guariti da meno di 120 giorni o con la dose di richiamo (booster) continuino a frequentare in presenza e quelli non vaccinati o non vaccinati con ciclo completo, ovvero vaccinati/guariti da più di 120 giorni, continuino a frequentare in dad per 10 giorni, le SS.LL. dovranno

dimostrare di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo.

Informativa trattamento dati

Si informa che ai sensi del DLvo 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e alla tutela della riservatezza e sarà limitato allo svolgimento delle attività di verifica previste qualora si rendesse necessario per dare seguito alle previsioni di cui all'art. 4 c. 1 lett. c n. 2 del DL 7 gennaio 2022 n. 1

Il Dirigente Scolastico

Giovanni Scancarello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 dlgs 39/93

### SINTESI DELLE NUOVE PROCEDURE ANTICOID (CM 30/12/21 E CM 8/1/22, APPLICATIVA DEL DL 1/2022)

Fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 la CM del Min. Salute del 30/12/21 e la CM congiunta del M.I. e Min. Salute dell'8/1/22 prevedono l'applicazione delle seguenti misure:

Tipologia di istituzione	Alunni 1 caso di positività accertato in classe	Alunni 2 casi di positività accertati in classe	Alunni 3 casi di positività accertati in classe	Docenti con dose booster o con 2 <sup>a</sup> dose da meno di 120 gg (quindi con tanti anticorpi!)	Osservazioni e varie
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO	Auto-sorveglianza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didatticin presenza. Misura da mantenersi per 10 giorni. Non è specificata la necessità di tamponi al TO	Didattica digitale integrata (DDI) per 10 giorni per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo; Auto-sorveglianza e didattica in presenza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per gli altri soggetti che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti dal COVID da meno di 120 giorni.	DAD per 10 giorni	<b>Se esposti per almeno 4 ore (anche separate) al caso nelle ultime 48 ore:</b> Per 1 caso: Auto-sorveglianza con TO e T5 (consigliati). Per più casi: se asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, <i>nessuna quarantena, FFP2 per 10 ggse sintomatici:</i> -Test subito. Se ancora sintomatici: -Test dopo 5 gg <b>Se esposti per meno di 4 ore al caso/i nelle ultime 48 ore:</b> nessuna quarantena se hanno sempre indossato mascherina chirurgica o FFP2 <b>Se contagiati:</b> quarantena di 7 gg se asintomatici o asintomatici da almeno 3 gg con test negativo finale	Per classe con positivo: pasto solo se a 2 mt Dad per i contatti stretti fuori da scuola se la richiesta è corredata da certificato di quarantena MMG/PLS In zona gialla Ed. fisica solo attività individuali e solo se a due metri e all'aperto. No giochi/attività di squadra